

**Convegno ADOZIONE MITE – Milano 23 novembre 2005**  
*intervento di Paola Perrino*

\*\*\*\*\*

Dall'esperienza di Amici dei Bambini nel settore delle adozioni internazionali (in particolare nei Paesi del Sud America e dell'Europa dell'Est) ho potuto appurare come anche all'estero esistono situazioni familiari di minori che, pur trovandosi in stato di sostanziale difficoltà familiare, intrattengono con i genitori (o con uno solo di essi) dei significativi rapporti che meritano di essere mantenuti: per questi minori ben potrebbe trovare applicazione l'istituto dell'adozione mite.

L'argomento è di particolare interesse, anche sulla scia dell'attuale dibattito parlamentare in materia di adozione internazionale e la presentazione di alcune proposte di legge che hanno esteso l'applicabilità di istituti giuridici di diritto nazionale, quali l'affidamento e l'adozione in casi particolari, anche a livello internazionale (si veda, tra gli altri, il disegno di legge n.3373 a firma del Ministro per le Pari Opportunità On. Stefania Prestigiacomo).

Del resto, in materia di adozione in casi particolari, non si può non menzionare il recente intervento della Corte Costituzionale (ordinanza n. 347 del 29 luglio 2005), che ha riconosciuto l'applicabilità dell'istituto in questione anche a favore dei minori stranieri.

Il ragionamento sotteso merita di essere sottolineato: ha sostenuto infatti la Corte che "l'adozione in casi particolari, che ha effetti più limitati dell'adozione legittimante, non presenta aspetti di eccezionalità o almeno peculiarità tali da impedirne l'estensione agli stranieri".

Sembra potersi desumere quindi il principio generale per cui gli istituti giuridici di diritto nazionale a favore dei minori italiani possano ben applicarsi anche ai minori stranieri, laddove non sussistano ostacoli o impedimenti al loro riconoscimento all'interno dell'ordinamento giuridico straniero (per evidenti ragioni di eguaglianza, equità e giustizia).

Anche in vista di tutto ciò, quindi, ritengo che si possa iniziare a ragionare e discutere sul fatto che un istituto giuridico come quello dell'adozione mite possa essere applicato anche ai minori stranieri.

In particolare, nei Paesi dell'Europa dell'Est, si possono riscontrare situazioni di minori (soprattutto orfani sociali, abbandonati per motivi essenzialmente economici, per l'incapacità dei genitori di mantenerli) che, pur trovandosi in istituto o comunque al di fuori della famiglia, mantengono dei riferimenti importanti con i loro genitori.

Si tenga anche conto del fatto che in molti di questi Paesi l'adottabilità non viene accertata e dichiarata sulla base di una valutazione del rapporto esistente tra il minore e i suoi genitori, ma serve in ogni caso il consenso dei genitori.

In particolare si pensi al caso della Moldavia (così ben descritto da Maria Ghervas, giudice del Tribunale di Chisinau, nel convegno di Amici dei Bambini a Bellaria – agosto 2005) per cui l'adottabilità non può prescindere dalla volontà dei genitori, dal loro consenso

all'adozione ma è strettamente legata alla “firma” che il genitore appone periodicamente per mantenere il minore in istituto (si parla infatti dei cosiddetti “figli delle firme”).

Molti sono i casi in cui i genitori portano i loro figli in istituto (fondamentalmente per l'impossibilità di mantenerli sotto il profilo economico), non danno il loro consenso all'adozione e, ciononostante, mantengono con loro rapporti soltanto saltuari: di certo il minore non sente di vivere una vera e propria relazione genitore-figlio, ma mantiene comunque rapporti significativi con la sua famiglia.

In una situazione del genere non è da escludere che un istituto giuridico come l'adozione mite possa trovare concreta applicazione.

Senza dubbio la distanza (geografica) tra il minore e la sua famiglia di origine non può non essere tenuta in considerazione: non sarebbe facile per un minore straniero essere adottato da una famiglia italiana e, allo stesso tempo, mantenere un legame con la sua famiglia di origine; tuttavia un tale legame potrebbe essere mantenute tramite lettere, telefonate ed anche viaggi del minore nel Paese di origine.

Non possiamo inoltre tralasciare, trattando dell'istituto dell'adozione mite applicabile anche a livello internazionale, la situazione dei minori che provengono da Paesi di religione islamica (tra cui il Marocco).

In questi Paesi l'adozione legittimante è espressamente vietata dal Corano perché rescinde i legami tra il minore e la sua famiglia: l'unico strumento di protezione del minore abbandonato è la *fakala*, istituto richiamato espressamente dalla Convenzione ONU del 1989, che presenta dei tratti molto simili ad una sorta di affidamento illimitato o *sine die*.

Non è concepibile quindi, nel diritto islamico, la possibilità di creare “artificialmente” un rapporto di filiazione: l'unica tipologia di filiazione riconosciuta giuridicamente è quella biologica–naturale.

Per i minori abbandonati – o addirittura figli di genitori sconosciuti – si applica allora l'istituto della *kafala* o affidamento illimitato ad una persona (*kafil*) che si impegna a prendersi cura del minore ma non instaura con lui alcun legale giuridico di filiazione.

Prima dell'entrata in vigore della legge di ratifica della Convenzione de L'Aja del 1993 (Legge 476/98) era possibile il riconoscimento in Italia dell'adozione, dell'affidamento preadottivo ed anche di qualsivoglia “altro provvedimento in materia di tutela e protezione dei minori” emesso da un'Autorità straniera (artt. 31 e 32 Legge 184/83), nel quale caso ben poteva farsi rientrare l'istituto della *kafala*.

Ad oggi questa normativa è stata interamente riformata: la Legge 476/98 contempla infatti soltanto le adozioni e gli affidamenti preadottivi.

Di conseguenza le adozioni internazionali in Marocco (come in altri Paesi di religione islamica) sono state di fatto bloccate, sebbene la necessità di intervenire anche con l'adozione internazionale è ancora molto presente (i più recenti dati raccolti da UNICEF Marocco si riferiscono a 43.000 bambini ricoverati in istituto con una progressione annua del 23 per cento).

È naturale quindi ricercare con ogni sforzo una soluzione accettabile alla questione, sempre nel rispetto delle tradizioni culturali e giuridiche dei Paesi di religione islamica.

Si è del resto già prospettato in dottrina e giurisprudenza il riconoscimento della *kafala* come adozione in casi particolari ex art.44, lett. d) Legge 184/83 poiché in questi Paesi è sostanzialmente impossibile l'affidamento preadottivo dei minori abbandonati.

Maurizio Orlandi, in un articolo apparso sulla rivista Famiglia e Diritto ed elaborato su incarico della Commissione Adozioni Internazionali, ancora prima della già citata pronuncia della Corte Costituzionale 347/2005 riferisce di “numerosi elementi di similitudine tra la *kafala* e l'adozione in casi particolari”: in particolare l'autore sostiene che: “dato che nei Paesi islamici non esiste la possibilità dell'affidamento preadottivo, la condizione *dell'impossibilità di affido preadottivo* può facilmente essere considerata soddisfatta”.

Si consideri anche, in merito, la pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Trento (decreto del marzo 2002) relativa ad una coppia italiana recatisi in Marocco per l'adozione internazionale che ha ottenuto il riconoscimento della *kalala* come adozione in casi particolari ex art.44, lett. d) Legge 184/83, per impossibilità di affido preadottivo.

Tornando al tema del convegno – e cioè all'istituto dell'adozione mite – ritengo si possa, anche alla luce di quanto appena riferito, avviare un serio dibattito sulla possibilità di riconoscimento in Italia dell'istituto della *kafala* come adozione mite.

Anche nell'adozione mite infatti, così come nella *kafala*, il minore mantiene con i genitori biologici una relazione interpersonale che, nel suo interesse, non può essere interrotta.

Proprio alla luce del mantenimento di questa relazione, del rapporto giuridico tra il minore e i propri genitori biologici, sembra possibile trovare un significativo collegamento tra l'istituto della *kafala* e quello dell'adozione mite.

Nella *kafala* il rapporto giuridico tra il minore e la sua famiglia di origine è comunque e sempre garantito dalla legge e risulta imprescindibile; nell'adozione mite il legame con la famiglia di origine – che pur potrebbe essere rescisso – viene mantenuto e salvaguardato perché ritenuto in ogni caso significativo.

Questo l'elemento di maggior collegamento tra i due istituti.